

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza

composta dai magistrati:

- | | | |
|----------|-----------------------|-----------------------------|
| 1. dott. | Vincenza Totaro | Presidente |
| 2. dott. | Rosa Del Prete | Consigliere |
| 3. dott. | Raffaella Della Vista | Giudice Ausiliario relatore |

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del giorno **8 Gennaio 2024** la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al **n. 2771/2016 R.G. Sez. Lav.**

TRA

GAGLIOZZI CIRO (12.12.1961), rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Raffaele Ferrara e con lo stesso elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Aversa alla via Salvo D'Acquisto n. 200

- Appellante

E

INPS- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale- in persona del Legale rapp. pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati Vincenzo Di Maio, Mauro Elberti, Gianluca Tellone, Ida Verrengia, Erminio Capasso e Luca Cuzzupoli,, giusta procura generale alle liti in atti, e con gli stessi elettivamente domiciliato in Napoli presso la sede I.N.P.S. in Via A. De Gasperi, n° 55

- Appellato

Oggetto: appello avverso la sentenza del **Tribunale di Santa Maria Capua Vetere**, in funzione di Giudice del Lavoro, **n. 707 pubblicata il 7.3.2016.**

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 30.11.2011 innanzi al Tribunale di Torre Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, Gagliozzi Ciro premesso di essere dipendente della Firema Trasporti s.p.a., con le mansioni di operaio allestitore presso il reparto Allestimento (costruzione/riparazione) dall'1.6.1983 al 31/12/2005, di aver avuto continuo contatto con materiali contenenti amianto e di aver ottenuto dall'INAIL, a seguito di apposita domanda, attestato del 27.2.2003 di esposizione qualificata all'amianto per il solo periodo dal 1983 al 1990,

chiedeva accertarsi il proprio diritto a godere del beneficio di cui all'art. 13 della L. 257/1992 per tutto il periodo lavorativo, invano richiesto all'INPS in data 12.2.2010, con conseguente rivalutazione contributiva e condanna dell'INPS a provvedere alla ricostruzione contributiva della propria posizione contributiva, con vittoria di spese di giudizio con attribuzione.

Con la sentenza in oggetto, il giudice di primo grado rigettava la domanda del Gagliozzi per difetto di nuova domanda all'INAIL nei termini di legge (15.6.2005) e compensava integralmente le spese processuali per la particolarità della materia trattata e la natura della pronuncia unicamente in rito.

Con ricorso depositato presso questa Corte in data 27.6.2016 Gagliozzi Ciro proponeva appello avverso la suddetta sentenza e, ritenendo erronea l'interpretazione della normativa vigente offerta dal giudice di prime cure ed in particolare inapplicabile la decadenza prevista dall'art. 47 del D.L. 269/2003, chiedeva l'ammissione dei mezzi istruttori già richiesti nel giudizio di primo grado volti a provare la sussistenza della sua esposizione qualificata all'amianto nel luogo di lavoro.

Inoltre, rilevava che la domanda all'Inps e all'Inail non era necessaria poiché si applicava al caso di specie la normativa precedente a quella del 2003 dato che l'appellante aveva già ottenuto un attestato di esposizione all'amianto per il periodo 1983 – 1990.

Concludeva, quindi, per la riforma della sentenza impugnata e per l'accoglimento del ricorso proposto in primo grado, con vittoria delle spese processuali del doppio grado di giudizio con attribuzione ai procuratori antistatari.

Sì ricostituiva il contraddittorio e l'Istituto appellato ritenendo corretta la motivazione del Tribunale chiedeva il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese di giudizio.

All'udienza odierna fissata per la discussione la Corte, **a seguito di trattazione della causa in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c.**, acquisite brevi note di trattazione scritta delle parti, decideva come da dispositivo in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato e deve essere rigettato.

Osserva il Collegio che dagli atti risulta che l'appellante aveva già ottenuto il riconoscimento del diritto al beneficio contributivo per esposizione ad amianto fino a tutto il 1990, come da attestazione INAIL del 27.2.2003, e che aveva agito nel giudizio di primo grado per ottenere il medesimo beneficio per l'ulteriore periodo intercorrente dal 1991 al 2005.

Tuttavia, sebbene abbia dedotto di aver presentato in data 15.6.2005 domanda all'INAIL per il riconoscimento del beneficio contributivo per esposizione ad amianto, come osservato dal

Tribunale, la stessa non risulta prodotta in giudizio, risultando solo quella proposta all'INAIL in data 8.5.2009.

Occorre, quindi, procedere ad una ricostruzione normativa della fattispecie in esame.

L'art. 13, comma 8, l. n. 257/1992 aveva previsto l'applicazione del coefficiente moltiplicatore 1,5 ai fini delle prestazioni pensionistiche (sia per la maturazione del diritto al loro accesso, sia per la determinazione del loro importo) in favore dei lavoratori che fossero stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni in attività assoggettate all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali da esposizione all'amianto, gestita dall'Inail.

La riforma del 2003 (art. 47 d.l. n. 269/2003, convertito, con modificazioni, nella l. n. 326/2003; art. 3, comma 132 l. n. 350/2003), a partire dall'ottobre 2003, ha ridotto a 1,25 il coefficiente moltiplicatore, stabilendo la sua applicabilità ai soli fini della determinazione dell'importo della prestazione; ha però contemplato il beneficio per tutti i lavoratori che fossero stati esposti all'amianto e, quindi, anche per i lavoratori addetti ad attività non assoggettate all'assicurazione obbligatoria dell'Inail.

A prescindere da alcune ipotesi specificamente individuate (v. art. 47 co. 6 bis: lavoratori in mobilità; lavoratori che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento; art. 3 co. 132 l. n. 269/2003: lavoratori che avessero ottenuto sentenze favorevoli per cause avviate entro il 2.10.2003; lavoratori che avessero avanzato domanda di riconoscimento all'Inail), in via generale, le previgenti disposizioni (art. 13 l. n. 257/1992 e successive modificazioni) vanno applicate in favore dei lavoratori che, alla data del 2.10.2003, indipendentemente dall'avvenuta presentazione della domanda di pensione, fossero in possesso di tutti i requisiti richiesti per la maturazione del diritto al conseguimento degli originari benefici (requisiti specifici, ai sensi dell'art. 13, comma 8, l. n. 257/1992, di esposizione all'amianto, per il periodo prescritto, in attività assoggettate all'assicurazione obbligatoria e requisiti pensionistici generali, in particolare contributivi e anagrafici).

Sotto il profilo meramente procedurale, però, l'art. 47 L. cit. ha introdotto per tutte le categorie di lavoratori interessati, a pena di decadenza, l'obbligo di presentare domanda di riconoscimento dei benefici Inail nel termine fissato (180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale attuativo) (così Cass. n. 8453/2014, in motivazione).

Tale decreto è stato emanato in data 27 ottobre 2004 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 17 dicembre 2004 e, quindi, il termine di decadenza va individuato nella data del 15 giugno 2005. Si tratta invero di un obbligo generalizzato.

In particolare, l'art. 47 cit. al co. 5 prevede tale obbligo a carico di tutti i lavoratori interessati "compresi quelli a cui è stata rilasciata certificazione dall'INAIL prima dell'ottobre 2003..." e "a pena di decadenza dal diritto agli stessi benefici". Esso resiste anche a fronte della parziale modifica dell'art. 47 cit. attuata dall'art. 3 co. 132 l. n. 350/2003, posto che la nuova norma individua ulteriori categorie di lavoratori soggetti alle previgenti disposizioni. Né rileva che la norma di modifica preveda la perdurante validità delle certificazioni già rilasciate dall'Inail ("Restano valide le certificazioni già rilasciate dall'Inail" così testualmente la norma). Detta previsione non incide sul regime della decadenza, riguardando piuttosto la efficacia probatoria delle certificazioni Inail già rilasciate.

Deve evidenziarsi che l'obbligo della domanda, a pena di decadenza, è a presidio dell'esigenza della pubblica amministrazione di delimitare la platea dei beneficiari e, conseguentemente, di limitare gli impegni di spesa.

Del resto, il d.m. 27 ottobre 2004, in attuazione dell'art. 47 co. 5 cit. ribadisce (art 1 co. 2 e art. 3 co.9) per coloro ai quali si applica la previgente disciplina, *"qualora non vi abbiano già provveduto, l'obbligo di presentazione della domanda all'Inail entro il termine di 180 giorni, a pena di decadenza"*.

Ad ulteriore conforto va precisato che l'art. 1 co. 120 l. n. 247/2007 conferisce validità alle certificazioni Inail per periodi di esposizione all'amianto fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2.10.2003, purché rilasciate all'esito di domanda presentata all'Inail entro il 15.6. 2005; il che conferma, indirettamente, la vigenza di un termine decadenziale, cui è subordinata addirittura la validità delle certificazioni Inail.

Ciò posto, deve rilevarsi che l'attuale appellante non ha affatto dimostrato di aver adempiuto all'obbligo di ripresentare la domanda all'Inail entro il 15.06.2005, avendo versato in atti solo la domanda dell'8.5.2009 che, quindi, risulta presentata oltre il termine di legge, pertanto, può senz'altro ritenersi che egli sia incorso nella decadenza di cui all'art. 47 co.5 cit.

In conclusione, assorbite tutte le altre censure, l'appello deve essere rigettato.

Considerata la complessità delle questioni affrontate, la natura della causa e l'esistenza di precedenti giurisprudenziali difformi, a parere del Collegio sussistono giusti motivi per la integrale compensazione tra le parti delle spese processuali del presente grado di giudizio.

Infine, fatto salvo il diritto all'eventuale esenzione, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a carico dell'appellante e in osservanza dell'art. 13 co. 1-quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° l. 228/12.

PQM

La Corte così provvede:

- a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- b) compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
- c) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 t.u. approvato con dpr 115 del 2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17 della legge 24.12.2012 n. 228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione della parte soccombente nei cui confronti deve essere applicata la citata disposizione.

Così deciso, Napoli **8 Gennaio 2024**

Il Giudice Ausiliario Estensore

Dott. Raffaella Della Vista

Il Presidente

Dott. Vincenza Totaro